



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Ministero dello Sviluppo Economico

ACCORDO

In data 13 giugno 2017, il Ministero dello sviluppo economico, rappresentato dall'ingegner Gilberto Dialuce, Direttore della direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, e la Regione Sardegna, rappresentata dal dottor Roberto Saba, direttore generale dell'industria, di seguito "le Parti"

VISTO

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali e, segnatamente, l'art. 29 che, al comma 2, recita: *“Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti: [...]lett. g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti”*;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”* e, in particolare i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 1 che definiscono i compiti e le funzioni amministrative esercitati dallo Stato e dalle Regioni;
- il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 1997”* il quale all'art. 1 dispone che *“Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti già disposti o che dovessero sopravvenire e in conformità alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.”*;
- l'art. 20 della legge regionale sarda 12 giugno 2006, n. 9 recante *“Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”* il quale conserva alla competenza della Regione *“le funzioni amministrative in materia di energia, ivi comprese quelle relative [...] al petrolio ed al gas*



che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 112 del 1998.”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 come integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2003, n. 330 e segnatamente l'art. 52-*sexies*, che indica nella Regione interessata l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti autorizzativi di cui all'art. 52-*quater* relativi a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, nonché l'art. 52-*quinquies* che attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico la competenza all'autorizzazione di infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”* e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 in cui si dispone che *“La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici [...] in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.”*
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante *“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”* (c.d. Decreto DAFI) che all'art. 9 recita: *“le infrastrutture di stoccaggio di GNL, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, sono considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici (...) Tali infrastrutture e insediamenti sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti (...) I gestori degli impianti e delle infrastrutture (...) sono soggetti agli obblighi di servizio pubblico di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (...) definiti e regolamentati dall'Autorità per l'energia....”;*

CONSIDERATO CHE

- la Regione Sardegna, con la deliberazione della Giunta regionale n. 48/13 del 2 ottobre 2015, ha approvato le linee di indirizzo strategico per la redazione del *Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) Verso un'economia condivisa dall'Energia* all'interno del



quale l'approvvigionamento di gas metano è considerato un'opzione strategica per sostenere la transizione energetica proposta e la metanizzazione dell'isola viene indicata come una delle azioni prioritarie del PEARS, considerata anche la mancata disponibilità di tale risorsa;

- con il Patto per lo sviluppo della Sardegna firmato il 29 luglio 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Sardegna, le Parti si sono impegnate – in stretto coordinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico – a perseguire l'obiettivo strategico della metanizzazione della Sardegna attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire l'approvvigionamento dell'Isola e il trasporto e la distribuzione di gas naturale a condizioni di sicurezza e di prezzo per i cittadini e le imprese sarde analoghi a quelle di altre regioni italiane, riconoscendo a tal fine come progetti strategici, ai sensi del D.Lgs. 93/2011, gli interventi per la metanizzazione della Sardegna e disponendo, tra l'altro, la realizzazione di una dorsale interna per il trasporto del gas, che il Governo s'impegna a riconoscere come parte della Rete Nazionale dei Gasdotti, e la realizzazione dei relativi collegamenti ai bacini di distribuzione, alcuni già in esercizio da riconoscere come parte della Rete Regionale dei Gasdotti;
- la Regione Sardegna, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/40 del 2 agosto 2016, a seguito dell'esito positivo della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ha approvato in via deviativa il *Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) 2015-2030* nel quale, all'interno dell'obiettivo specifico *OS2.3 Metanizzazione della Regione Sardegna tramite l'utilizzo del Gas Naturale quale vettore energetico fossile di transizione*, sono state individuate le seguenti azioni strategiche:

AS2.8. Individuazione in un Accordo istituzionale di Programma Stato-Regione, dello strumento attuativo per il programma di metanizzazione della Sardegna attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie ad assicurare l'approvvigionamento dell'Isola e la distribuzione del gas naturale a condizioni di sicurezza e di tariffa per i cittadini e le imprese sarde analoghe a quelle delle altre regioni italiane, promuovendo lo sviluppo della concorrenza

AS2.9. Nel periodo compreso tra la fase di approvazione del Piano Energetico e la metanizzazione della Sardegna, la Regione Autonoma della Sardegna supporta lo sviluppo di azioni di metanizzazione, eventualmente anche tramite il GNL, nei distretti energetici;

- la Regione Sardegna, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/37 del 30 maggio 2017, ha definito la competenza gestionale dei procedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione unica del tratto regionale della dorsale interna di trasporto del metano, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera e) della legge regionale 12 giugno 2006 n. 9, al Servizio competente in materia di energia dell'Assessorato regionale dell'industria e, contestualmente, ha dato mandato al Direttore generale dell'Assessorato di adottare misure



di raccordo amministrativo tra gli iter procedurali nazionale e regionale, ai sensi della legislazione applicabile, fermo restando che l'adozione del provvedimento finale sarà in capo agli organi di rispettiva competenza;

RITENUTO

- opportuno realizzare un'articolata collaborazione tecnico-amministrativa al fine di favorire l'attuazione del Patto di sviluppo della Sardegna e, in particolare, del punto 3 relativo al perseguimento dell'obiettivo strategico della metanizzazione della Sardegna;
- che l'interesse sotteso ai procedimenti autorizzativi di metanodotti inclusi sia nella rete nazionale che in quella regionale, alla luce dei precedenti considerati, può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90 e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della medesima legge, tali procedimenti tendono al medesimo risultato, consistente nella autorizzazione e realizzazione in tempi rapidi di una rete sarda di trasporto di gas naturale per l'alimentazione, tra l'altro, delle presenti reti di distribuzione cittadine, in parte già realizzate;
- che ragioni di economia, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa inducono ad accentrare in un'unica amministrazione la conduzione di entrambi gli iter procedurali, salva l'adozione del relativo provvedimento autorizzativo di rispettiva competenza delle Parti;
- che le competenze specifiche e le strutture del Ministero dello sviluppo economico permettono lo svolgimento del complessivo iter procedimentale per l'autorizzazione di metanodotti inclusi sia nella rete nazionale gasdotti che in quella regionale sarda

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto dell'accordo

1. Il MISE e la Regione Sardegna convengono di attuare il presente accordo per realizzare una collaborazione tecnico-amministrativa al fine di favorire l'attuazione del Patto di sviluppo della Sardegna.



2. Il MiSE e la Regione Sardegna concordano che la Regione Sardegna si avvarrà delle competenze tecnico-amministrative della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, che garantisce la propria disponibilità, per l'espletamento coordinato degli iter procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte della rete regionale sarda, salva in ogni caso la competenza della Regione Sardegna all'adozione del relativo provvedimento conclusivo di autorizzazione.
3. La citata Direzione generale espletterà tali iter procedurali in forma coordinata con quelli di propria competenza relativi ai gasdotti sardi facenti parte della Rete Nazionale, anche ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 241/90.

Art. 2

Gestione dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata fino alla conclusione di entrambi i procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 1 e comunque non oltre due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo eventuali proroghe che dovranno comunque avvenire in forma scritta.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile forma di coordinamento e scambio di informazioni per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, garantendo, tra l'altro, un reciproco monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento dei procedimenti e sub-procedimenti di competenza.
3. La Regione Sardegna manleva la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche da ogni responsabilità conseguente l'esecuzione del presente accordo, obbligandosi a tenere quest'ultima indenne da qualsiasi pretesa patrimoniale avanzata nei suoi confronti.
4. Le Parti espletano le attività previste nel presente Accordo nell'ambito delle proprie dotazioni di beni e risorse umane e strumentali. Dal presente accordo non devono, in ogni caso, derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della Regione Sardegna.
5. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/90 il presente accordo è sottoscritto con firma digitale.
6. Il presente accordo è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Per la Regione Sardegna

Per il Ministero dello sviluppo Economico

Via XXIX Novembre 1847, n.23 – 09100 Cagliari
tel. +39 070 606 2261 – fax +39 070 606 2074
industria@regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it

Via Molise, 2 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2796 – fax +39 06 4705 2036
e-mail segreteria.dgsaie@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it